

MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (APPROVATO CON DCC 33/2010)

Modifica art. 94

art. 94. Insegne e mezzi pubblicitari

1. Manifesti, cartelli pubblicitari ed altre affissioni murali, da considerarsi parte integrante del disegno della città, e non sovrastrutture ininfluenti sul carattere dei luoghi, sono disciplinati da apposito regolamento contenente i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti.
2. L'installazione d'insegne e mezzi pubblicitari nelle aree adiacenti alla viabilità non dovrà essere in contrasto con i disposti del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, della Legge Regionale n.17/2000, della Legge 175/92 in materia di pubblicità per le attività sanitarie autorizzate) nonché di eventuali ulteriori norme e disposizioni di legge nazionali e regionali eventualmente sopravvenute.
3. I progetti che riguardano o comprendono l'installazione d'insegne e mezzi pubblicitari dovranno essere compatibili con l'intorno ed oggetto di valutazione da parte della Commissione edilizia qualora il responsabile del procedimento lo ritenga opportuno, o disposizioni normative lo impongano.
4. L'Amministrazione comunale con il supporto della Commissione edilizia potrà considerare i progetti d'installazione di cartelloni pubblicitari temporanei quando questi sono a carico dei privati che si accollano congiuntamente l'onere di riqualificare spazi pubblici prospicienti o facciate di stabili degradati in accordo con i proprietari degli stessi.
5. L'installazione di insegne e mezzi pubblicitari non dovrà inoltre costituire in alcun modo ostacolo alla normale deambulazione né, in alcun modo, barriera architettonica.
6. L'Amministrazione comunale entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio provvederà ad approvare uno specifico regolamento per le insegne e mezzi pubblicitari.
7. L'insediamento di attività riconducibili alla fattispecie della casa funeraria, casa del commiato o similari, comunque siano definite all'interno della normativa di settore, è soggetta alle seguenti prescrizioni valide per tutto il territorio comunale:
 - è fatto divieto di installare insegne di qualsiasi materiale forma e dimensione sulla pubblica via o su prospetti visibili dalla pubblica via o da spazi pubblici comunque definiti, ad eccezione delle insegne di esercizio di ridotte dimensioni previo parere della commissione edilizia comunale;
 - le eventuali vetrine affacciantesi sulla pubblica via o su spazi pubblici comunque definiti non dovranno essere dotate di aperture, dovranno essere altresì dotate di vetro opaco o altro materiale che non consenta la visione dell'interno;
 - non sono ammesse vetrofanie di alcun tipo;
 - l'accesso degli utenti delle attività in questione dovrà avvenire attraverso i cortili privati interni con divieto assoluto di aperture pedonali o carraie (destinate all'accesso diretto ai locali in oggetto) affacciantesi sulla pubblica via o su spazi pubblici comunque denominati;
 - sono ammessi i soli passi carrai di accesso ai cortili privati interni;
 - le aperture destinate all'aerazione dei locali di servizio, ove affacciantesi sulla pubblica via o su spazi pubblici comunque definiti, dovranno essere dotate dei medesimi sistemi di protezione sopra indicati
 - la fascia oraria massima di operatività delle strutture in questione è la seguente: dalle ore 7.00 alle ore 23.00.